Archivio giuridico *online* (issn 2282 2828), vol. IV, n. 1 2025, pp. 897-910

Paolo Papanti-Pelletier

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO*

Sommario: 1. Cenni sulle fonti del diritto vaticano. – 2. Il principio di legalità nello Stato della Città del Vaticano. – 3. La sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2007 e i suoi riferimenti al principio di legalità. – 4. Il principio di legalità e la forma-Stato nello Stato della Città del Vaticano.

1. *Cenni sulle fonti del diritto vaticano*

Il tema della presente relazione presuppone una – sia pur breve – premessa sulle fonti del diritto vaticano, cioè di uno Stato nato *ex nihilo* nel 1929, mediante il Trattato Lateranense stipulato fra la Santa Sede e l'allora Regno d'Italia.

Uno dei problemi che si posero con assoluta urgenza, nel momento stesso della sua nascita, fu quello di dotare il nuovo Stato di un ordinamento giuridico perfetto sotto tutti gli àmbiti del diritto. Ciò comportò l'immediata emanazione di un'apposita legge sulle fonti del diritto – la legge n. II del 1929 – , che fu pubblicata ed entrò in vigore il giorno stesso dello scambio delle ratifiche del Trattato, il 7 giugno 1929, data di effettiva nascita dello Stato della Città del Vaticano.

Data la struttura di questo Stato, chiaramente delineata nel Trattato, quale Stato funzionale alla Sede Apostolica, risultò del tutto naturale agli estensori del testo normativo – tra i quali soprattutto il professor Federico Cammeo, peraltro di religione ebraica – indicare tra le «fonti principali del diritto oggettivo» il *Codex Iuris Canonici* e le costituzioni apostoliche; in secondo luogo, le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata. In via suppletiva, la citata legge sulle fonti previde l'applica-

* Contributo sottoposto a valutazione.

doi 10.53148/AGO20250123

zione dei codici allora vigenti in Italia, mediante rinvio recettizio o fisso.

Tale rinvio fu disposto pertanto relativamente al codice penale c.d. 'Zanardelli' (1889), al codice di procedura penale c.d. 'Finocchiaro-Aprile' (1913), al codice civile c.d. 'Codacci Pisanelli' (1865), al codice di commercio (1882) e al codice di procedura civile (1865).

Il rinvio fu attuato sotto varie riserve, «sempre che dette leggi e regolamenti non [fossero] contrari ai precetti di diritto divino né ai princìpi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato […] e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, [risultassero] ivi applicabili»[1].

L'ordinamento giuridico vaticano comprendeva – e tuttora comprende – inoltre tutte le norme di fonte propriamente vaticana, emanate dal Sommo Pontefice e dalle istituzioni da lui delegate dopo la costituzione dello Stato. Nel 1946 fu emanato il codice di procedura civile, unico codice – allo stato – non recepito, ma redatto specificamente per lo Stato della Città del Vaticano[2].

Successivamente, il Sommo Pontefice Benedetto XVI promulgò, il 1° ottobre 2008, la nuova legge sulle fonti del diritto, la legge n. LXXI del 2008, tuttora in vigore, la quale, in linea di massima, ha conservato l'impianto della previgente legge, ma ha introdotto alcune significative modifiche. Tra queste, quella che ha bensì conservato al diritto canonico un ruolo di primaria importanza, ma ha operato il riferimento non più al *Codex Iuris Canonici* (peraltro nel frattempo sostituito nel 1983) e alle costituzioni apostoliche, ma all'intero ordinamento canonico, definito non solo come «prima fonte normativa», ma anche come «primo criterio di riferimento interpretativo» (art. 1, n. 1).

Un'altra significativa novità ha riguardato l'introduzione, al n. 4 dell'art. 1, della disposizione in base alla quale «l'ordi-

---

[1] Legge n. II sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, art. 3.

[2] Codice di procedura civile, emanato con *Motu Proprio* dal Sommo Pontefice Pio XII il 1° maggio 1946.

namento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1» (riferimento, già visto, all'ordinamento canonico).

È stato confermato il rinvio recettizio ai testi normativi italiani (ad eccezione del codice di procedura civile, nel frattempo – come detto – redatto *ad hoc* per lo Stato), anche in questo caso subordinatamente al fatto che essi «non risultino contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico nonché alle norme dei Patti Lateranensi […]»[3].

Per quanto riguarda le norme civili, è stato recepito – sempre con rinvio fisso – il codice civile italiano del 1942, ad esclusione di alcuni complessi di norme, tra cui quelle relative al matrimonio (regolato esclusivamente dalla legge canonica) e ai rapporti di lavoro (disciplinati da apposita normativa vaticana)[4].

Chiudendo questa breve sintesi delle fonti del diritto vaticano, non si può non citare l'art. 6, dedicato ai poteri del giudice in materia civile, che dispone che «quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano». La precedente legge sulle fonti prevedeva invece, all'art. 22, che in tal caso «il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore»[5].

---

[3] Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, 1° ottobre 2008, art. 3.

[4] In particolare, su questo tema, si segnala l'istituzione dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), disposta dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 1° gennaio 1989 e le successive modificazioni normative sopravvenute.

[5] Cfr. F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1932 con appendici di G. Dalla Torre, P.A. Bonnet, G. Marrone, G. Boni, Città del Vaticano, 2005, p. 260 ss. V. inoltre J.I. Arrieta, *Corso di diritto vaticano*, Roma, 2022², p. 169 ss.

2. *Il principio di legalità nello Stato della Città del Vaticano*

Ho ritenuto essenziale la premessa che precede per delineare – sia pur brevemente – il tema del principio di legalità nell'ordinamento giuridico vaticano, data la sua stretta connessione con l'ordinamento canonico e la ricezione – sia pure in via suppletiva e con le riserve sopra sommariamente accennate – di vari codici italiani, tra i quali, come già detto, il codice penale c.d. 'Zanardelli' del 1889. Da tipico codice liberale, esso pone a chiare lettere, già in apertura, all'art. 1, il principio oggetto delle presenti riflessioni, affermando: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da esso stabilite».

Va tuttavia subito richiamato, a tal proposito, l'art. 9 dell'attuale legge sulle fonti, che, in quanto contenuto in una fonte principale (pur non vigendo il principio della gerarchia delle fonti, dato che, a parte la fonte principale costituita – come detto – dall'ordinamento canonico, le altre fonti non sono gerarchicamente ordinate), prevale sull'art. 1 del codice penale recepito, come detto, quale fonte sussidiaria. Non si tratta di una contrapposizione tra due disposizioni, dato che il citato art. 9 non contraddice nettamente l'art. 1 del codice penale, ma lo attenua e ne rende più elastica la portata. In particolare, nel caso in cui manchi la specifica previsione di una norma penale, l'art. 9 dispone la punibilità in relazione ad «un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone». Non si tratta, dunque, di una disposizione che attribuisce il *ius puniendi* sulla base del mero arbitrio. La norma prevede àmbiti specifici, entro i quali può operare la discrezionalità del giudice.

Vale la pena di esaminarli partitamente:

a) l'offesa ai princìpi della religione. Non bisogna dimenticare che lo Stato della Città del Vaticano non è uno Stato laico: è invero uno Stato confessionista[6], la cui Suprema Autorità è – come ben noto – il Sommo Pontefice, in quanto Capo

[6] G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2019[6], p. 357 ss.; Id., *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, 2018, *passim*, spec. p. 53 ss.

della Chiesa Cattolica. A ciò deve aggiungersi che, come sopra ricordato, si tratta di uno Stato funzionale alla Sede Apostolica: volendo esemplificare, si potrebbe dire che, se il Sommo Pontefice collocasse altrove il luogo in cui esercitare il *munus petrinum* (basti pensare all'esperienza Avignonese), lo Stato della Città del Vaticano cesserebbe di esistere e il suo territorio ritornerebbe sotto la sovranità italiana. È quindi normale che un'offesa arrecata ai «princìpi della religione», intesa ovviamente come religione cattolica, non possa non configurare un attentato ai valori supremi dello Stato e, di conseguenza, non possa non esigere una sua punizione. La norma in commento è, a tutta evidenza, derivata dal can. 1399 c.i.c., che – ricordiamo – fa parte della più generale fonte primaria «ordinamento canonico». Tale disposizione, posta a chiusura delle norme relative al diritto penale canonico, prescrive che 'oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali'. Siamo chiaramente in presenza di una norma di chiusura, dettata dall'esigenza di prevenire o riparare scandali. Deve trattarsi di situazioni particolarmente gravi, in cui, pur mancando la tipizzazione positiva del reato, risulta ragionevole attendersi un'azione punitiva dell'autorità[7];

b) l'offesa alla morale. Il concetto di morale è astrattamente più ampio rispetto ai princìpi della religione cattolica, anche se – va subito rilevato – questi ultimi hanno recepito e portato a livelli più elevati i dettami della comune morale, compresa la c.d. morale laica. Tuttavia, non si può escludere *a priori* che vi siano valori etici che non siano ricompresi nei princìpi della religione cattolica. Anche in tal caso, valgono le osservazioni sopra svolte per ciò che attiene alla delimitazione intrinseca dell'àmbito operativo del precetto, nel senso che deve ritenersi comunque esclusa una discrezionalità assoluta nell'esercizio del *ius puniendi*, sulla base del mero arbitrio del giudice;

[7] G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 152 ss.; Id.., *Diritto canonico e principio di legalità*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. Acocella, Torino, 2016, p. 59 ss.

c) l'offesa all'ordine pubblico. È ben noto che il parametro dell'*ordre public* fu introdotto dal *code civil* napoleonico del 1804, quale *summa* dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, giacché la pura contrarietà alla legge e al buon costume (parametri tradizionali per giudicare della legittimità e validità di una pattuizione contrattuale) erano sembrati al legislatore post-rivoluzionario non garantire sufficientemente il rispetto dei valori supremi dello Stato[8]. Nel contesto di cui ci occupiamo, non vi è dubbio che tale *summa* debba ricomprendere tutti i princìpi desumibili dal complesso ordinamento vaticano, quale risultante di tutte le sue fonti normative. Anche in questo caso, si tratta quindi di un ambito ben circoscritto, da cui il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, può e deve attingere;

d) l'offesa alla sicurezza delle persone. In questo caso la norma si riferisce non a parametri astratti, ma alla stessa persona umana, che – come ben noto – è al vertice della scala dei valori dell'ordinamento giuridico non solo vaticano, ma di tutti gli ordinamenti non collettivistici (al vertice dei quali notoriamente si trova lo Stato). Inteso in questo senso, il parametro in esame, che peraltro riecheggia da presso la *salus animae* o *animarum* dell'ordinamento canonico, rappresenta il valore supremo, alla cui tutela il giudice è chiamato a prestare la sua opera, mediante sanzioni afflittive, ogni qual volta esso sia messo in pericolo.

Da ultimo, su questo punto, non può trascurarsi il fatto che il citato art. 9 prevede in questi casi sanzioni penali di portata limitata: pene pecuniarie sino a € 3.000,00 e pene detentive sino a sei mesi, «applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII», cioè la possibilità della commutazione delle pene detentive previste per reati contravvenzionali in pene pecuniarie.

---

[8] Cfr. P. Papanti-Pelletier, *Note sul principio di ordine pubblico nell'attuale ordinamento italiano*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2015, p. 5 ss.

3. *La sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2007 e i suoi riferimenti al principio di legalità*

Il tema della conformità della citata norma dell'art. 9 – sia pure con riferimento all'analogo testo dell'art. 23 della previgente legge sulle fonti (la richiamata legge n. II del 1929) – è venuto per la prima volta all'attenzione del Tribunale vaticano in una vicenda decisa con una sentenza del 5 maggio 2007[9], relativa alla detenzione in Vaticano, da parte di un soggetto, di una consistente quantità di droga, destinata all'uso personale e probabilmente anche allo spaccio, dato che questo soggetto era dotato di strumenti di misurazione adatti a tale scopo. Poiché mancava a quel tempo una specifica norma penale in materia di sostanze stupefacenti (successivamente introdotta con la legge n. VIII del 2013)[10], l'imputato era stato rinviato a giudizio – tra l'altro – proprio sulla base di quanto previsto dall'art. 23 della previgente legge sulle fonti (corrispondente, come detto, in linea di massima, con l'art. 9 dell'attuale legge), per illecita detenzione, al fine di successiva cessione, di cocaina.

Con la citata sentenza, il Tribunale, ha ricordato in premessa che la Santa Sede ha sottoscritto la Convenzione unica sugli stupefacenti[11] nonché il Protocollo di emendamento[12]; ha ricordato inoltre che le norme della Convenzione e del Protocollo – che impegnano, tra l'altro, le parti contraenti a perseguire penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti – erano entrate, a seguito della ratifica, a far parte dell'ordinamento giuridico vaticano, dato che questo – come già ricordato – si adatta automaticamente alle norme di diritto internazionale, anche di origine convenzionale, senza che vi sia la necessità di una apposita legge di esecuzione.

Aderendo alle argomentazioni della pubblica accusa, il Tribunale ha individuato la disposizione applicabile proprio nell'art. 23 della legge n. II del 1929, allora vigente, rilevan-

---

[9] Estensore il professor Giuseppe Dalla Torre.

[10] Legge n. VIII dell'11 luglio 2013 del Sommo Pontefice Francesco.

[11] Adottata a New York il 30 marzo 1961, ratificata il 1° settembre 1970.

[12] Adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificato il 7 gennaio 1976.

do peraltro la singolarità della sua previsione, che si giustifica solo alla luce delle peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano. A tal proposito, è stato infatti ricordato che, se da un lato, esso ha operato un rinvio fisso, tra l'altro, al codice penale italiano c.d. 'Zanardelli' – e, in particolare, al suo ricordato art. 1 – , dall'altro, esso ha la sua fonte principale nel diritto canonico, il quale prevede bensì il principio di legalità, ma al contempo va oltre la sua concezione strettamente positivistica, come si può argomentare dal combinato disposto dei cann. 221 § 3 e 1399 c.i.c.[13].

Su tale punto la sentenza sottolinea che le ragioni della disposizione in esame «sono da ricercare nella opportunità di punire fatti offensivi della religione o della morale che, con riferimento alla particolarità dello Stato della Città del Vaticano, diano scandalo o possono minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose e che perciò conviene prevenire o reprimere con sanzione penale. Si tratta di disposizione che ha carattere di residualità, nel senso che fa riferimento a fatti non previsti da norme penali o previsti solo da norme penali canoniche, e carattere di eccezionalità, nel senso che riguarda fatti contrari a '*quae sunt naturaliter justa*' o a '*quae fiunt justa ex institutione divina*'. La ricorrenza di tali caratteri è rimessa all'apprezzamento del giudice che, non diversamente da quanto prevede in materia civile l'art. 22 della stessa legge n. II-1929, deve saper cogliere ermeneuticamente, in luogo del legislatore, il diritto divino naturale e positivo sforzandosi di cogliere la verità».

Su quest'ultimo specifico punto occorre notare che, mentre le considerazioni di fondo espresse con riferimento al diritto canonico divino naturale e positivo conservano tutta la loro validità ed attualità, il riferimento ai poteri eccezionali del giudice in materia civile, previsti dal ricordato art. 22 della citata legge n. II del 1929, non hanno più vigore – come sopra osservato – , non essendo stata riproposta la medesima o analoga disposizione nell'attuale legge sulle fonti del 2008.

---

[13] Il riferimento era ovviamente al *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino del 1917.

Va anche rilevato che, poiché nell'ordinamento giudiziario vaticano non vi è il divieto – presente in alcuni ordinamenti, fra cui quello italiano – di citare la dottrina, si menziona nella stessa sentenza un brano dello studio del già ricordato professor Federico Cammeo, il quale notava che il legislatore «non ha affatto introdotto una innovazione così anomala, [avendo] dettato semplicemente una norma penale complementare, come accade in altre legislazioni»[14]. Prendendo spunto da questa affermazione, il Tribunale ha rilevato come in effetti sussistano ordinamenti di alta civiltà giuridica nei quali, come pure riconosciuto dalla Corte EDU[15], l'interpretazione da parte del giudice costituisce un elemento portante del sistema penale, sicché lo stesso principio di legalità non esclude l'interpretazione giudiziale, soprattutto quando essa non sia incompatibile con l'essenza del reato e possa ragionevolmente essere prevista. A tale proposito, il Tribunale ha citato una significativa sentenza della stessa Corte EDU[16], rilevando che, se, in presenza delle condizioni previste dal citato art. 23, il giudice vaticano è legittimamente chiamato ad interpretare la norma con riferimento ai princìpi in essa richiamati, per contro, all'imputato non poteva risultare imprevedibile la illiceità del suo comportamento e la conseguente reazione dell'ordinamento, dato che, in fatto, egli aveva tenuto ben nascoste le sostanze stupefacenti.

La rilevante pronuncia qui in esame osserva inoltre che il principio di legalità sussiste nell'ordinamento vaticano anzitutto in base al diritto canonico, che ne costituisce la fonte principale, il quale, a sua volta, lo prevede non solo positivamente, ma anche ed essenzialmente in base alla sua fonte primaria costituita dal diritto naturale (cfr. Paolo, *Rm* 5,13). Questo – come ben noto – pone quale valore giuridico essenziale e fondamentale la persona umana, interdicendo, per ciò stesso, un esercizio puramente discrezionale della *potestas puniendi*, che potrebbe degenerare nell'arbitrio.

---

[14] Cfr. F. Cammeo, *op. cit.*, *loc. cit.*

[15] Corte EDU, sentenza 22 novembre 1995.

[16] *Ibidem*.

Date queste premesse, il Tribunale rileva che l'allora vigente art. 23 (oggi sostanzialmente corrispondente all'art. 9 della nuova legge sulle fonti) non risulta in contrasto con alcuno dei sotto-princìpi in cui si esprime il principio di legalità, cioè: a) la riserva di legge; b) la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; c) l'irretroattività della legge penale; d) il divieto di analogia. Su ciascuno di questi punti la sentenza si pronuncia con considerazioni degne di nota[17].

Indubbiamente, il punto più delicato della controversia era quello del rapporto tra la disposizione *de qua* ed il sotto-principio di tassatività, o sufficiente determinatezza, della fattispecie penale, che è propriamente diretto a salvaguardare la persona contro eventuali abusi del potere giudiziario. A tale proposito, la sentenza afferma che «occorre tenere presente che nella legiferazione, anche in materia penale, in taluni casi il legislatore è costretto ad una etero-integrazione degli elementi normativi, cioè a rinviare ad esempio a concetti che attengono a comportamenti sociali o di costume, ma prima ancora a princìpi etici fondamentali: si pensi, nel primo caso, al parametro di riferimento del 'comune sentimento del pudore' in rapporto al reato di atti osceni; si pensi, nel secondo caso, al riferimento alla 'dignità della persona umana', sempre più presente negli ordinamenti giuridici delle moderne democrazie. È ben noto che qui si tocca uno dei terreni su cui, proprio negli ordinamenti democratici, maggiore è il dibattito dottrinale e l'oscillazione della giurisprudenza, tra esigenze garantistiche della persona ed esigenze garantistiche dei beni che la legge penale vuole tutelare. E tuttavia in questa zona di confine si può cogliere il rispetto del principio di tassatività, e, quindi, di legalità, ogni qual volta il segno linguistico riesca a connotare il parametro valutativo, cioè quando la determinazione legislativa dei parametri valutativi sarà univoca e oggettivamente controllabile».

La sentenza conclude affermando che nella disposizione del citato art. 23 ricorrono senza dubbio gli elementi sopra indicati, «giacché la determinazione del giudice nella sua ap-

[17] Sentenza del Tribunale vaticano, 5 maggio 2007, cit., *passim*.

plicazione non è né discrezionale né arbitraria, bensì legata a parametri oggettivi, quali sono, appunto, i princìpi della religione (ed i princìpi della religione cattolica sono chiaramente definiti e stabili), i princìpi della morale (intesa come morale naturale, quindi oggettiva e cogente per ogni uomo), l'ordine pubblico (cioè i princìpi basilari dell'ordinamento che non possono essere violati o derogati), la sicurezza delle persone e delle cose (nozione che si riferisce a dati di fatto verificabili)».

Ricollegandosi alla premessa, la sentenza riprende, nella parte finale, il riferimento alle Convenzioni internazionali sugli stupefacenti di New York del 1961 e di Ginevra del 1972, rilevando che la violazione dell'ordine pubblico vaticano deve intendersi come ricomprendente, tra l'altro, anche le disposizioni delle richiamate Convenzioni.

È superfluo sottolineare come questa pronuncia, peraltro non appellata, abbia avuto una vasta eco dottrinale, con la pubblicazione in varie riviste con la relativa annotazione, essendo stata elaborata su un tema di estrema importanza sul piano della teoria generale del diritto e costituendo, nell'àmbito della giurisdizione vaticana, un precedente sicuramente molto significativo con l'affermazione di princìpi di diritto difficilmente superabili[18].

4. *Il principio di legalità e la forma-Stato nello Stato della Città del Vaticano*

Prima di concludere queste brevi riflessioni sul tema proposto, non si può non ricordare che il principio di legalità è solennemente affermato anche all'art. 1 della legge n. X del 2013, recante norme generali in materia di sanzioni ammini-

[18] Cfr. E. Giarnieri, *Specificità del principio di legalità negli ordinamenti canonico e vaticano*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2021, p. 1116 ss.; G. Boni, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di G. Dalla Torre, G. Boni, Torino, 2014, p. 122 ss.; G. Di Giorgio, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello SCV*, in *Ius Ecclesiae*, 2008, p. 255 ss.; B. Marro, *Il principio di legalità nell'ordinamento vaticano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2007, I, p. 354 ss.

strative. Il suo primo comma dispone che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». Il secondo comma afferma che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esso considerati».

A tal proposito, è appena il caso di osservare che quanto sopra rilevato in ordine alla vigenza del diritto canonico, quale fonte principale del diritto, vale anche nel settore delle sanzioni amministrative, in base all'art. 1 dell'attuale legge sulle fonti. Ritengo che in questa materia non si applichi l'art. 3, comma 2, della stessa legge, che prevede la riserva della non contrarietà «ai precetti del diritto divino, né ai princìpi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi», perché le disposizioni citate non sono state recepite da un altro ordinamento, ma sono norme originariamente vaticane emanate *ex auctoritate Summi Pontificis*.

Il principio del c.d. 'giusto processo' è stato, anche formalmente sancito con norma vaticana mediante la legge n. IX del 2013, che, introducendo, al suo art. 35, l'art. 350 *bis* del codice di procedura penale, dispone che «ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire. Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

Si tratta di una disposizione importante, anche perché positivizza e rende più espliciti princìpi peraltro già vigenti nell'ordinamento canonico e specificamente previsti dai cann. 221 e 1321 c.i.c.[19].

[19] Cfr. sul punto G. Boni, *op. ult. cit.*, p. 107 e bibliografia ivi citata, fra cui, in particolare, J. Llobell, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede (Prima parte)*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2012, p. 168; G. Dalla Torre, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, in *«Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankievicz*, III, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, 2010, p. 1297.

Un'ultima considerazione, che non riguarda propriamente il principio di legalità, ma che ad esso indirettamente si ricollega, concerne l'assetto costituzionale dello Stato vaticano. È affermazione comune, che spesso si legge sugli organi di stampa, quella, secondo cui esso avrebbe la forma di una 'monarchia assoluta'. L'affermazione poggia – secondo i suoi assertori – sul fatto che in tale Stato non vi è un parlamento elettivo e che i provvedimenti normativi vengono emanati a volte direttamente dal Sommo Pontefice, altre volte dalla Commissione, nominata dallo stesso Sommo Pontefice, la quale agisce in base al criterio del trasferimento vicario di potestà (can. 131 c.i.c.).

Questi dati di fatto, in sé considerati, sono rispondenti al vero, ma non è corretta la conseguenza che se ne vorrebbe trarre. L'istituzione della monarchia assoluta è effettivamente esistita alcuni secoli orsono in Europa e forse tuttora esiste in qualche parte del nostro pianeta. In estrema sintesi, essa si basa sul principio «*quod principi placuit legis habet vigorem*», perché il principe in tale regime agisce senza alcun vincolo che lo possa condizionare nel suo agire. Egli è perciò sciolto da qualunque legame che lo possa condizionare: è perciò *absolutus*.

Non occorrono molte parole per dimostrare che non è questa la situazione che riguarda il Sommo Pontefice, il quale è bensì Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ma riveste tale ruolo in quanto Supremo Pastore della Chiesa Cattolica. In quanto tale, Egli è soggetto al diritto canonico nelle sue varie articolazioni: di diritto divino, di diritto divino positivo, di diritto naturale, di diritto positivo e perciò non è *absolutus* nel suo agire[20]. È pertanto del tutto infondata l'affermazione secondo cui il regime costituzionale dello Stato vaticano sarebbe quello di una monarchia assoluta.

[20] Cfr. G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., spec. p. 44 ss.

Paolo Papanti-Pelletier, Il principio di legalità nell'ordinamento giuridico vaticano

La prima fonte normativa nello Stato della Città del Vaticano è il diritto canonico, che è anche il primo criterio di riferimento interpretativo. In questo Stato è vigente il principio di legalità, espressamente affermato dall'art. 1 del codice penale, ma esso è subordinato all'art. 9 della vigente legge sulle fonti, che dà al giudice il potere di irrogare sanzioni se vengono commessi fatti che offendono la religione, la morale, l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone. La sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2007 ha condannato una persona per la detenzione e lo spaccio di droga, nonostante che a quel tempo non ci fosse una norma penale che prevedesse questo reato. Il Tribunale ha giudicato, in base al citato art. 9, che questo comportamento fosse contrario alla religione e alla morale, con riferimento alla particolare natura dello Stato della Città del Vaticano. Questo Stato non è una monarchia assoluta, pur in assenza di un Parlamento, perché anche il Sommo Pontefice è soggetto al diritto divino.

Parole chiave: diritto vaticano, principio di legalità, detenzione e spaccio di droga in Vaticano.

Paolo Papanti-Pelletier, The Principle of Legality in the Vatican Legal System

The first legal source in the Vatican City State is canon law, which is also the first interpretative criterion. In this State the principle of legality, which is especially affirmed by art. 1 of the penal code, is in force, but is subordinated to art. 9 of the law on legal sources, that gives the judge the power to impose sanctions in the event of facts that offend religion, morals, public order and people's safety. The judgement of the Vatican Court of 5 May 2007 convicted a person of drug possession and dealing, despite the fact that at that time there was no criminal law that provided for this crime. The Court, based on the aforementioned art. 9, judged that this behavior was against religion and morals with reference to the particular nature of the Vatican City State. This State is not an absolute monarchy, despite there is no Parliament, because even the Supreme Pontiff is subject to divine law.

Key words: Vatican Law, principle of legality, drug detention and distribution in the Vatican.